



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.140 del 10/05/2017– 14/06/2017</b> <b>Udienza pubblica del 10/05/2017</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo :</b> Finanza pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – addizionale IRES – asserita violazione di norme statutarie – asserita violazione del principio di leale collaborazione – non fondatezza -</p> <p><b>Testo :</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 61 e 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) promossa dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074.</p> <p>Come da costante giurisprudenza della Corte, infatti, in ordine alle leggi produttive di riduzioni del gettito di tributi erariali di competenza regionale, lo Stato può legittimamente variare la disciplina degli stessi, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, rientrando, essi, nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva (e quindi sottratta pure alle procedure di leale collaborazione), ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Costituzione.</p> <p>Ciò non può però comportare una riduzione di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o produrre squilibri incompatibili con le esigenze della spesa regionale ma tutto ciò, nella fattispecie in esame, non è stato adeguatamente dimostrato dalla ricorrente.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, commi 61 e 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Sicilia Art. 120 della Costituzione</p>



	<b>Altri parametri e norme interposte:</b> Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074.
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo :</b> Finanza pubblica - Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – addizionale IRES – asserita riserva erariale – asserita violazione del principio di leale collaborazione - non fondatezza</p> <p><b>Testo :</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 65 a 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in combinato disposto con l'art. 1, comma 638 della medesima legge, promossa dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074.</p> <p>Tale normativa, infatti, non introduce in favore dello Stato una specifica riserva del maggior gettito spettante alla Regione siciliana per effetto dell'aumento dell'aliquota IRES poichè i commi impugnati nulla dispongono in merito alla spettanza del maggior gettito dell'imposta medesima, né ad una sua specifica destinazione (il comma 638 si limita a variare la consistenza del FISPE per gli anni 2016 e 2017).</p> <p>Tale maggior gettito, quindi, andrà utilmente computato ai fini della quota spettante alla Regione siciliana a titolo di compartecipazione ai tributi erariali, secondo le previsioni statutarie.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, commi da 65 e 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in combinato disposto con l'art. 1, comma 638 della medesima legge</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Sicilia Art. 120 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074.</p>

**Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

